

Bollettino

Con questa rubrica la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

Il costituzionalismo intorno al 1900 e la sfida della società di massa: una comparazione europea (Berlino, 27-29 gennaio 2000)

Al convegno, organizzato nel gennaio 2000 dall'Istituto per le Scienze Storiche della Humboldt-Universität di Berlino, in collaborazione con il Friedrich-Meinecke-Institut della Freien Universität e con l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, hanno preso parte storici, giuristi, politologi provenienti da Germania, Gran Bretagna, Italia, Austria e Turchia. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Volkswagen, è stata sovvenzionata anche dall'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli.

Ultimo di una serie¹ dedicata alla storia costituzionale europea del costituzionalismo nel XIX secolo, il convegno ha preso in esame il periodo tra il 1870 e la prima guerra mondiale. La situazione dello stato costituzionale intorno al 1900 si differenzia da quella precedente, successiva al 1789, per il venir meno dei numerosi e ricorrenti "moti costituzionali" (1799, 1815, 1830, 1848 e 1870) che avevano caratterizzato il costituzionalismo europeo nei diversi paesi. La giuridicizzazione dell'azione politica attraverso la costituzione non solo si era imposta in tutti i paesi europei, a parte poche eccezioni come la Bulgaria e la Russia, ma si era consolidata negli Stati con una tradizione costituzionale più antica. Nel contempo il costituzionalismo era stato progressivamente recepito anche nell'Impero Ottomano e in Giappone. Nel periodo tra il 1870 e il 1914 circa, la forma parlamentare di costituzionalismo, che si era imposta prima di allora solo in Gran Bretagna, prese sempre più piede in Europa (in Francia e Norvegia, entro certi limiti anche in Italia e Belgio, più tardi in Danimarca), senza però produrre modificazioni costituzionali dirette. In generale, comunque, la variante monarchica dello stato costituzionale restava la forma prevalente in tutta Europa.

D'altra parte, a partire dal 1870 il costituzionalismo si era sempre più trovato esposto ai problemi della nascente società di massa. Nel corso del XIX secolo la società era profondamente mutata, in seguito alla progressiva industrializzazione e alla riforma agraria e a ciò si accompagnava una crescente delegittimazione sia dei vecchi ceti possidenti che del nuovo notabilato borghese basato sul censo e sull'istruzione. Le conseguenti difficoltà di rapporto fra stato e

¹ M. KIRSCH - P. SCHIERA (edd), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1999 (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Bd. 28); M. KIRSCH - P. SCHIERA (edd), *Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich*, Berlin 2001.

società non potevano essere più risolte soltanto con il concetto giuridico formale di costituzione, ma v'era bisogno di nuove regole giuridiche per influire sulla struttura politica della società. Contemporaneamente, e in direzione opposta, gruppi sociali determinati tentavano di utilizzare lo stato per realizzare i propri interessi con l'aiuto del diritto.

Obiettivo scientifico del convegno era l'esame dei contesti europei del costituzionalismo intorno al 1900, piuttosto che lo studio delle già note prospettive nazionali, finora trattate nel migliore dei casi solo in chiave transnazionale². Sui singoli aspetti relativi alla situazione costituzionale in Europa intorno al 1900, esistono invece importanti analisi comparate che o considerano soltanto due paesi³, oppure comparano fra loro più paesi da una prospetti-

² La ricerca di Salvo Mastellone offre sì un contributo dettagliato relativamente a questo periodo, ma la sua analisi resta prevalentemente nell'ambito della storia delle idee, cfr. S. MASTELLONE, *Storia della democrazia in Europa. Da Montesquieu a Kelsen*, Torino 1986, pp. 181-298. I capitoli scritti, da un punto di vista europeo, nelle opere storiche generali d'insieme non possono colmare queste mancanze storico-costituzionali: L. GALL, *Europa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890*, München 1997³; G. SCHÖLLGEN, *Das Zeitalter des Imperialismus*, München 1994³; Th. SCHIEDER, *Europa im Zeitalter der Nationalstaaten und europäischen Weltpolitik bis zum I. Weltkrieg (1870-1918)*, in Th. SCHIEDER (ed), *Handbuch der europäischen Geschichte*, Bd. 6, Stuttgart 1968, pp. 1-196; H. SCHULZE, *Phoenix Europa. Die Moderne von 1740 bis heute*, Berlin 1998; R. GIRAULT, *Peuples et nations d'Europe au XIXe siècle*, Paris 1996, pp. 205-234. In qualche caso manca addirittura un contributo corrispondente, in grado di trattare più da vicino la situazione della costituzione: M. PUGH (ed), *A Companion to Modern European History 1871-1945*, Oxford 1997. L'interrogativo che a noi interessa non è considerato neanche nel volume degli atti sull'"Europa intorno al 1900", e anche le stimolanti riflessioni di Otto Büsch sullo studio comparato del costituzionalismo non possono sostituire un'attenta analisi della storia costituzionale europea precedente la prima guerra mondiale, cfr. F. KLEIN - K. O. VON ARENTIN (edd), *Europa um 1900. Texte eines Kolloquiums*, Berlin 1989; O. BÜSCH, *Gesellschaftlicher und politischer Ordnungswandel in europäischen Ländern im Zeitalter des Konstitutionalismus. Ansatz und Appell zu einer vergleichenden europäischen Geschichtsschreibung*, in O. BÜSCH - A. SCHLEGELMILCH (edd), *Wege europäischen Ordnungswandels. Gesellschaft, Politik und Verfassung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Hamburg 1995, pp. 7 ss.

³ G.A. RITTER, *Deutscher und britischer Parlamentarismus. Ein verfassungsgeschichtlicher Vergleich*, in G.A. RITTER, *Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus. Aufsätze zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, Göttingen 1976, pp. 190-221; J. BREUILLY, *Civil society and the labour movement, class relations and the law: a comparison between Germany and England*, in J. BREUILLY, *Labour and Liberalism in Nineteenth-Century Europe. Essays in Comparative History*, Manchester - New York 1992, pp. 160-196; P. SCHIERA, *Centralismo e federalismo nell'unificazione statale-nazionale italiana e tedesca. Spunti per una comparazione politologica*, in O. JANZ - H. STEGRIST - P. SCHIERA (edd), *Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto*, Bologna 1997, pp. 21-46.

va sociologica e politica⁴. Anche lo studio dell'autore di questo contributo tratta, sulla base di una prospettiva tipologica diacronica comparata, solo singoli aspetti dei vuoti storiografici esistenti⁵.

La ricerca comparata si è al più rivolta al nascente mercato politico delle masse durante l'ultimo terzo del XIX secolo e perciò ha concentrato l'interesse al connesso sviluppo del sistema partitico, il quale doveva reagire al crescente ampliamento del diritto elettorale⁶. La ricerca comparativa sul ruolo dell'opinione pubblica e sulla nascita di una giurisdizione costituzionale si trova ancora

⁴ S. ROKKAN, *Massendemokratie und Wahlen in den kleineren europäischen Ländern. Eine Entwicklungstypologie*, in O. BÜSCH - P. STEINBACH (edd), *Vergleichende europäische Wahlgeschichte. Eine Anthologie, Beiträge zur historischen Wahlforschung vornehmlich West- und Nordeuropas*, Berlin 1983, pp. 301-350; G. M. LUEBBERT, *Liberalism, Fascism, or Social Democracy. Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe*, New York - Oxford 1991, pp. 1-187; S. BERSTEIN, *Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe siècle. Pour une histoire politique comparée du monde développé*, Paris 1992, pp. 7-31; P. POMBENI, *La politica nell'Europa del '900*, Roma - Bari 1998, pp. 3-53.

⁵ M. KIRSCH, *Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp - Frankreich im Vergleich*, Göttingen 1999, pp. 396 ss.

⁶ M. DUVERGER, *Demokratie im technischen Zeitalter. Das Janusgesicht des Westens*, Monaco 1973; G. GALLI, *Storia dei partiti politici europei*, Milano 1990. Cfr. anche i corrispondenti contributi di Biagini (liberalismo), Tanner (partiti socialisti) e Feuchtwanger (conservatorismo) in M. PUGH (ed), *A Companion to Modern European History*, cit. La raccolta di Brigaglia contiene, invece, soltanto casi di studio relativi ad un paese, cfr. M. BRIGAGLIA (ed), *L'origine dei partiti nell'Europa contemporanea 1870-1914*, Bologna 1985. Se si differenziano le ricerche storiche sui partiti per indirizzi politici, sembra aver fatto più passi avanti la ricerca comparativa sul movimento operaio, anche se Stefan Berger sottolinea espressamente che fino ad oggi esistono soltanto pochi studi dettagliati sui partiti operai d'Europa. S. BERGER, *Ungleiche Schwestern? Die britische Labour Party und die deutsche Sozialdemokratie im Vergleich. 1900-1931*, Bonn 1997, pp. 5 ss.; J. KOCKA, *Die Trennung von bürgerlicher und proletarischer Demokratie im europäischen Vergleich. Fragestellungen und Ergebnisse*, in J. KOCKA (ed), *Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert*, Göttingen 1983, pp. 5-20. Per la storia comparata dei vari movimenti politici negli Stati europei cfr. D. LANGEWIESCHE, *Liberalismus und Bürgertum in Europa*, in J. KOCKA (ed), *Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich*, Bd. 3, München 1988, pp. 360-394; D. LANGEWIESCHE, *Deutscher Liberalismus im europäischen Vergleich: Konzeptionen und Ergebnisse*, in D. LANGEWIESCHE (ed), *Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich*, Göttingen 1988, pp. 11-19; W.J. MOMMSEN, *Gesellschaft und Staat im liberalen Zeitalter. Europa 1870-1890*, in W.J. MOMMSEN, *Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur des deutschen Kaiserreiches*, Frankfurt a.M. 1990, pp. 86-108; J.-M. MAYEUR, *Des partis catholiques à la démocratie chrétienne*, Paris 1980; R. V. FRIEDBURG, *Konservatismus und Reichskolonialrecht. Konservatives Weltbild und kolonialer Gedanke in England und Deutschland vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg*, in «Historische Zeitschrift», 263, 1996, pp. 345-393.

molto agli inizi⁷, mentre l'indagine comparata delle elezioni e dei sistemi elettorali è già ampiamente sviluppata⁸.

In base allo stato della ricerca, non ci si poteva aspettare dal convegno di portare a sintesi europea le singole ricerche nazionali, ma si doveva piuttosto cercare di presentare in modo comparativo o di recezione storica, rispetto a diversi ambiti problematici, le diverse analisi. A tale scopo, si è pensato di analizzare il rapporto fra stato costituzionale e società di massa in Europa sotto tre punti di vista:

- rispetto alla nascita di un mercato politico di massa nell'ambito del costituzionalismo;
- rispetto al modo in cui i problemi e gli sviluppi sociali, non più governabili solo con gli strumenti del diritto costituzionale, imponevano la ricerca di altre soluzioni giuridiche e influenzavano comunque il pensiero giuridico;
- rispetto non solo al confronto e alla recezione di elementi costituzionali all'interno dell'Europa, ma anche con culture giuridiche dotate di altre tradizioni. Ciò perché nella storia del costitu-

⁷ R. HUARD, *Opinione pubblica, suffragio e democrazia in Europa. Saggio di tipologia degli stati*, in P. POMBENI (ed), *La trasformazione politica nell'Europa liberale 1870-1890*, Bologna 1986, pp. 283-307; uno sguardo generale sullo stato della ricerca relativo alla storia dell'opinione pubblica è offerto da J. REQUATE, *Öffentlichkeit und Medien als Gegenstände historischer Analyse*, in «Geschichte und Gesellschaft» 25, 1999, pp. 5-32; J. LUTHER, *Idee e storie di giustizia costituzionale nell'Ottocento*, Torino 1990.

⁸ Cfr. i contributi contenuti in O. Büsch - P. Steinbach (edd), *Vergleichende europäische Wahlgeschichte*, cit.; O. BÜSCH (ed), *Wählerbewegungen in der europäischen Geschichte. Ergebnisse einer Konferenz*, Berlino 1980; G. THERBORN, *The Right to Vote and the Four World Routes to Modernity*, in R. TORSTENDAHL (ed), *State Theory and State History*, London 1992, pp. 62-92. Sintesi sulla politica di diritto elettorale e descrizioni delle diverse tradizioni di ricerca in Germania, Belgio, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Italia sono offerte dai singoli contributi in S. NOIRET (ed), *Political Strategies and Electoral Reforms: Origins of Voting Systems in Europe in the 19th and 20th Centuries*, Baden-Baden 1990. Così J. Kohl e M. Mattmüller hanno, indipendentemente l'uno dall'altro, rimandato all'introduzione del suffragio elettorale maschile generale come ad un processo generale europeo, senza tuttavia che i loro risultati siano stati recepiti nella storiografia tedesca più recente. Da poco tempo esiste anche una visione generale comparata relativa all'affermazione del diritto elettorale femminile da parte di G. BOCK - J. KOHL, *Zur langfristigen Entwicklung der politischen Partizipation in Westeuropa*, in O. BÜSCH - P. STEINBACH (edd), *Vergleichende europäische Wahlgeschichte*, cit., pp. 396 s.; M. MATTMÜLLER, *Die Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts als gesamt-europäischer Vorgang*, in B. JUNKER e a. (edd), *Geschichte und politische Wissenschaft. Festschrift für Erich Gruner*, Bern 1975, pp. 213-236; G. BOCK, *Frauenwahlrecht - Deutschland um 1900 in vergleichender Perspektive*, in M. GRÜTTNER - R. HACHTMANN - H.-G. HAUPT (edd), *Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup*, Frankfurt a.M. - New York 1999, pp. 95-136; G. BOCK, *Frauen in der europäischen Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Monaco 2000, pp. 201 ss.

zionalismo ha giocato un ruolo importante l'imitazione, ma anche il rifiuto, di modelli stranieri.

Dopo l'introduzione di *Pierangelo Schiera*, volta a sottolineare l'importanza crescente della scienza e dell'amministrazione nella neutralizzazione dei problemi sociali con l'aiuto di una politica costituzionale, nella prima sezione del convegno si è posto in primo piano il nesso fra costituzionalismo e mercato politico di massa. L'ingresso del costituzionalismo nella cultura politica era stato provocato dal crescente coinvolgimento di strati sempre più ampi della popolazione, grazie all'allargamento del diritto elettorale. In tal modo mutavano profondamente anche le condizioni di azione politica nell'ambito della costituzione. C'era bisogno di una mediazione più decisa tra masse elettorali e centro del potere politico: a ciò servirono i partiti, che perciò vennero acquistando una posizione sempre più significativa all'interno del sistema di governo.

Nel suo intervento sui modelli costituzionali nel liberalismo italiano, *Raffaella Gherardi* ha messo in evidenza il tentativo dei politici liberali di trovare una "via media" tra modello francese, inglese e tedesco, per potersi difendere dagli effetti "estremi" della democrazia. A completamento, *Monica Cioli*, in un confronto tra il liberalismo tedesco e quello italiano, ha sottolineato come quest'ultimo, anche sulla base del grado più arretrato di formazione della nazione, era dominato dal particolarismo, laddove in Germania i liberali, in seguito ad un orientamento nazionale più deciso, poterono, per lo meno temporaneamente, influenzare anche le strutture fondamentali dello stato. Anche *Martin Kirsch* si è occupato delle differenze tedesco-italiane, attenuandole però: infatti a suo avviso il passaggio ad un costituzionalismo parlamentare-democratico duraturo, avvenuto solo a livello di diritto consuetudinario e non normativo, dipendeva dalla capacità dei liberali di adattarsi al nuovo diritto elettorale maschile, ciò che era riuscito in Francia, Danimarca e Svezia meglio che in Germania e Italia. Oltre a ciò *Kirsch* si è occupato dei conflitti all'interno del costituzionalismo monarchico, tentando un confronto tra Francia, Prussia-Germania, Danimarca e Norvegia e mostrando come una possibile parlamentarizzazione fosse dipendente dalla forza dei monarchici e dei liberali in parlamento. Distaccandosi dall'ipotesi di *Kirsch* di un tipo monarchico dominante all'interno del costituzionalismo europeo, *Paolo Pombeni* ha a sua volta sottolineato, dal punto vista politologico, come il conflitto tra monarca, parlamento e gruppi della classe politica sulla "rappresentanza del potere" abbia condotto, nel corso del XIX secolo, a forme nazionali molto diverse dello stato costituzionale.

Queste differenze nel sistema costituzionale non dovevano però

avere necessariamente conseguenze sul rapporto fra diritto “moderno” e meccanismi “tradizionali” della cultura politica per quanto riguarda le elezioni: *Markus Schacht* ha mostrato infatti in modo convincente, nel suo intervento di confronto italo-prussiano, che, nonostante la grande diversità dei sistemi elettorali, interventi d’ufficio e influenze di routine sulle elezioni erano parte costitutiva di una cultura politica spesso intesa, a livello locale, come clientelare. *Maria Serena Piretti* ha richiamato le similitudini col sistema della manipolazione elettorale in Spagna (*caciquismo*): anche se non si poteva ancora parlare di libero esercizio del diritto elettorale, tuttavia gruppi sociali fino ad allora esclusi dalla partecipazione politica, come le donne, ne reclamavano l’esercizio. In un confronto fra tre paesi – Germania, Austria (Cislitania) e Gran Bretagna – *Birgitta Bader-Zaar* ha mostrato le analogie esistenti, nonostante le diverse condizioni giuridiche di cornice, fra i modelli di sviluppo dei movimenti per il diritto elettorale femminile. Anche *Brigitte Mazohl-Wallnig* ha ripreso il contesto giuridico-costituzionale sostenendo che la struttura federale in Germania e Austria rendeva difficile il successo del movimento, a differenza di quanto era avvenuto in Gran Bretagna, dove il conflitto si era potuto concentrare sul piano nazionale. D’altro canto, il movimento austriaco delle donne non riuscì a trarre vantaggio dal fatto che il diritto elettorale a carattere cetuale dava occasionalmente il voto alle donne: in tal modo, la lotta del costituzionalismo contro la disuguaglianza sociale propria del sistema per ceti si rivelò sotto questo profilo (come già nel 1789 in Francia) uno svantaggio.

Dopo che Bader-Zaar aveva sottolineato l’importanza dell’opinione pubblica nazionale nell’ambito della strategia del movimento femminile britannico, *Jörg Requate* ha spiegato in che senso l’ambito di comunicazione dell’opinione pubblica si era andata sviluppando gradualmente in “quarto potere”, nella cornice della costituzione di fatto. Attraverso una comparazione tra Gran Bretagna, Francia e Germania, egli ha evidenziato le differenze tra l’isola e il continente: mentre in Gran Bretagna si era già sviluppata, alla fine del XIX secolo, una stampa indipendente che poteva assumersi una funzione di controllo nei confronti della politica, in Germania invece i giornali o rimanevano consapevolmente non politici, oppure si dovevano appoggiare con forza a un partito, e in Francia addirittura, anche a causa delle deboli strutture partitiche esistenti, essi svolgevano spesso un ruolo sostitutivo di organizzazione. Non è stata invece toccata la questione relativa al ruolo giocato dal precoce passaggio della Gran Bretagna al sistema parlamentare e dall’affermazione di uno stabile sistema bipartitico con suffragio elettorale maschile grazie alla riforma del 1867. Una ri-

sposta potrebbe forse venire da un confronto diacronico fra Francia e Inghilterra, rispettivamente durante la Terza Repubblica e negli anni 1840-60. *Alexander Schmidt-Gernig* ha fatto riferimento alla crescente commercializzazione della stampa in ambito anglo-americano, proponendo di considerare lo scandalo politico come indice di controllo del potere. Ciò perché nella cultura politica del costituzionalismo, orientata al rispetto dei principi di legalità e legittimità, sarebbero sempre più divenute oggetto di scandalo le prassi di potere clandestine.

Se, nell'ambito della struttura dualistica del costituzionalismo ottocentesco, all'opinione pubblica è spettato solo in parte il ruolo di "terzo" potere, si può forse dire che questa funzione è toccata alla giurisdizione? *Jörg Luther* ha sottolineato che una giurisdizione costituzionale con effetti politici si era potuta affermare solo lentamente, alla fine del XIX secolo, poiché la teoria costituzionale tendeva a mettere in dubbio il primato della costituzione scritta (*Konstitution*) a favore di un maggior peso della costituzione materiale (*Verfassung*). Solo nell'ambito dei sistemi federali, il contenzioso costituzionale aveva potuto acquisire un ruolo più significativo. Il dualismo del sistema costituzionale ottocentesco ostacolò in modo massiccio, secondo *Dieter Grimm*, la nascita di una giurisdizione costituzionale, poiché né monarca né parlamento volevano sottomettersi ad un controllo indipendente. Le soluzioni di conflitti costituzionali mediante procedimento processuale – e qui si chiude il cerchio con la relazione di *Martin Kirsch* – erano ancora eccezione in Europa intorno al 1900, poiché soltanto in Norvegia il monarca si sottometteva al giudizio sui suoi ministri, mentre in Danimarca il parlamento proseguì la sua battaglia, dopo la sconfitta di fronte alla corte di giustizia costituzionale, in cui predominavano i membri del partito del re. *Gerald Stourzh* ha spiegato il caso austriaco di sviluppo precoce della giurisdizione costituzionale con la tradizione federale che, sulla base della concorrenza permanente tra federazione e stati, si basava su una concezione di sovranità statale spezzata che rendeva possibile il rimando ad un'istanza indipendente, come negli USA.

La relazione di *Dominic Lieven* sulla costituzionalizzazione e democratizzazione degli imperi multinazionali (Gran Bretagna, Austria-Ungheria e Russia) ha preso in esame il difficile problema del rapporto tra senso della nazione e senso dello stato durante la fioritura del nazionalismo, aprendo così la via alla seconda parte del convegno sulle ripercussioni degli sviluppi sociali sullo stato costituzionale. Secondo lui, l'allargamento della partecipazione politica aveva reso difficile la tenuta delle strutture imperiali, poiché non si era riusciti a superare i diversi interessi etnici e sociali con l'aiuto

di un'altra identità rispetto al nazionalismo: per questo motivo la Russia riuscì, grazie alla sua costituzionalizzazione breve e tardiva, ad esprimersi più a lungo in termini di politica di forza. Che poi quell'allargamento potesse aver successo anche nei paesi a etnia mista, lo avrebbe potuto forse mostrare un confronto diacronico con la Svezia con la sua identità costituzionale, fondata sul rispetto delle minoranze. Il dilemma, proprio di un costituzionalismo sempre più democratizzato, tra voto di maggioranza nazional(istico) e difesa dei gruppi estromessi dalla nazione è stato al centro anche delle riflessioni di *Otto Dann* sui diritti di eguaglianza nel periodo del nazionalismo etnico, poiché il postulato di uguaglianza, originariamente anticetuale e mirato all'integrazione, si andò orientando, in senso antieguitario, contro i "nemici interni del Reich". *Dieter Gosewinkel* ha mostrato, sulla base del diritto civile intorno al 1900, che il costituzionalismo, in seguito alla manchevole garanzia giuridico-costituzionale dei diritti fondamentali e di tutela delle minoranze nella costituzione imperiale, non era attrezzato contro le conseguenze negative del nazionalismo etnico e che fu quindi possibile introdurre un duplice diritto, con cittadini di "prima" e di "seconda classe".

In una prospettiva di più lungo periodo, *Robert von Friedeburg*, pur riconoscendo che il diritto elettorale fondato sul censo era stato progressivamente sostituito da un diritto elettorale generale, ha però sostenuto che, con il collegamento alla nazionalità, venne di fatto introdotto un nuovo criterio di disuguaglianza. Dunque, mentre il principio dell'uguaglianza giuridica veniva introdotto anche dal punto di vista etnico con l'aiuto del diritto di cittadinanza, apparve chiaramente, a proposito della questione dell'uguaglianza nel diritto del lavoro, che in questo campo esistevano differenze precise e consapevoli in base al genere e all'età. Su ciò ha insistito a ragione *Margarete Grandner* nel suo intervento sulla nazionalizzazione e egualificazione nello sviluppo del diritto del lavoro in Austria e Svizzera. Le aspirazioni ad una più forte partecipazione sociale degli operai furono prese in considerazione con l'aiuto, a seconda dei paesi, del diritto civile o del diritto pubblico; lo stato di benessere che ne derivava non fu però mai inquadrato nel corrispondente diritto costituzionale formale. Secondo la prospettiva di lungo periodo della storia del costituzionalismo propria di *Pierangelo Schiera*, verso la fine del XIX secolo andrebbe notato un ritorno alle sue stesse condizioni di partenza, poiché il punto d'avvio della formalizzazione giuridica delle regole di condotta politica, grazie alla costituzione di fine Settecento, si fondava sulla preoccupazione per il bene comune, che avrebbe finito per assumere un peso ancora maggiore con l'aggravarsi della questione so-

ciale. In rapporto a ciò, *Hartmut Kaelble* si è chiesto se la mancanza di una costituzionalizzazione della questione sociale non potesse eventualmente dipendere dal fatto che essa toccava in realtà solo una parte della popolazione e che quindi non si trattava – a differenza di ciò che è normalmente tipico di una costituzione –, di un'esigenza di carattere universale. Infine *Maurizio Ricciardi* ha richiamato l'attenzione sul fatto che, all'interno del discorso proprio delle scienze sociali sul ruolo del lavoro, trovarono sempre più spazio idee di tipo costituzionale, tanto che l'introduzione di costituzioni d'impresa giuslavoristiche potrebbe essere intesa essa stessa come un momento di costituzionalizzazione, senza che per questo si debba necessariamente trattare di qualcosa attinente al diritto pubblico.

Collegandosi alle considerazioni di Ricciardi sul rapporto fra società di massa e stato costituzionale, e riprendendo in certo qual modo anche il richiamo di Gherardi e Schiera alla scienza come "fattore costituzionale", *Christoph Schönberger* si è posto il problema dello sfondo socio-politico del pensiero giuspubblicistico in Germania ed Austria. Mentre nella discussione tedesca, dopo una prima vittoria del positivismo giuridico, si era tornati a privilegiare l'omogeneità fra popolo e nazione, nello stato multinazionale della monarchia asburgica la pura formalizzazione giuridica apparve essere la via più praticabile per un contenimento del conflitto fra le diverse etnie. *Gerald Stourzh* ha però ulteriormente mostrato che questa via non poté essere seguita nella pur multinazionale Transilvania, a causa della forte tradizione cetuale ungherese. La contrapposizione con le crescenti esigenze di partecipazione della società di massa poté talora realizzarsi, nel campo del pensiero giuridico, mediante il coinvolgimento della storia nazionale, come ha potuto mostrare *Anne G. Kosfeld* nel suo confronto anglo-tedesco a proposito di Maitland e Gierke, poiché entrambi gli studiosi cercarono un equilibrio fra libertà individuale ed unità costituzionale nazionale, mediante l'idea della consociazione o del "trust". Inoltre *Hans Boldt* ha richiamato l'attenzione sul fatto che qui si trattava del tentativo di conciliazione di due diversi principi di formazione dello stato: cioè la prospettiva "dal basso" (consociazione) e quella "dall'alto" (stato monarchico). Che i due pensatori usassero concetti analoghi non era un caso, poiché essi stavano da tempo in stretto contatto scientifico tra loro: donde la questione del *transfer* di (sapere relativo al) diritto, che ha costituito il tema della terza grossa sezione del nostro convegno.

Quest'ultima è stata dedicata al problema della recezione delle tematiche costituzionalistiche da parte di culture giuridiche diverse da quella europea. *Gülnehal Bozkurt* ha mostrato quanto la co-

stituzione ottomana del 1876 fosse influenzata dal modello belga e soprattutto da quello prussiano, poiché quest'ultimo garantiva meglio l'influsso del sultano sulla politica. La posizione del monarca soprattutto rispetto all'esercito rappresentò anche per i costituenti giapponesi del 1889 una ragione importante per orientarsi al modello prussiano, come ha dimostrato nel suo intervento *Bernd Martin*. In entrambi i paesi, la modernizzazione dello stato procedette da posizioni difensive, con l'intento di rafforzare l'indipendenza della nazione in formazione, anche in contrapposizione con le potenze imperialistiche d'Europa. L'influsso di queste ultime fu certamente solo uno dei molteplici motivi per cui nell'Impero osmanico la prima fase costituzionale si concluse già nel 1879: infatti vi fu anche una notevole resistenza contro il parlamento da parte della burocrazia, dei banchieri, che temevano per i loro privilegi fiscali, e dei seguaci delle Scuole del Corano. *Peter Heine* ha mostrato con chiarezza che il grande problema della società ottomana era quello di trasformare i preesistenti sistemi giuridici concorrenti in un'unità statale di diritto e che tale problema avrebbe potuto essere risolto solo dopo la prima guerra mondiale, grazie alla rigida laicizzazione dello stato e alla conseguente esclusione del diritto islamico da quest'ambito. Un'altra questione rimasta irrisolta nella discussione è quella se l'"affinità" elettiva fra la (Prussia-)Germania e il Giappone abbia contribuito in maniera rilevante all'avvicinamento dei due paesi negli anni '30, come sostenuto da *B. Martin* nella sua relazione.

Nella discussione finale è tornato in primo piano il problema di quanto sia possibile riconoscere modelli di sviluppo "europei comuni" nei singoli settori in cui costituzionalismo e società di massa si sono incrociati fra loro (ad es. diritto elettorale, pubblicità e via dicendo), o se invece si giunse piuttosto a "soluzioni" nazionali, non riscontrabili in altri stati. I contributi al convegno hanno tentato di avvicinarsi al problema delle strutture "europee" in un triplice modo: in primo luogo mediante un confronto dell'Europa con altre parti del mondo, secondariamente paragonando unità diverse all'interno dell'Europa e infine con l'aiuto di un esame del *transfer* fra gli stati europei. Col primo procedimento si possono cogliere meglio, nel caso di un confronto per contrasto, le analogie interne all'Europa, mentre il secondo consente ugualmente di distillare, attraverso il confronto dei diversi stati fra loro, l'elemento "europeo", in modo analogo a quanto accadeva per la storia politica "nazionale" tedesca, italiana o svizzera prima della fondazione dello stato nazionale (H. Kaelble parla in tal senso, nella prospettiva del confronto di civiltà, di confronto "dall'esterno" oppure "dal-

l'interno")⁹. Ma in tal modo non si è ancora risolto il problema di quale "concetto d'Europa" usare, sia in senso geografico che in senso contenutistico: infatti proprio qui inizia la costruzione dell'"altro" e dell'"extraeuropeo". Si può forse dire che il Giappone o l'Impero ottomano diventano "europei", nonostante la loro "estraneità" culturale in materia di lingua, religione e valori collettivi, solo perché ora dimostrano nella loro struttura costituzionale un alto grado di affinità con paesi occidentali¹⁰? In realtà il concetto contenutistico di Europa non è del tutto separabile da quello geografico e inoltre può mutare a seconda dei concreti aspetti considerati, come apparirà chiaro dagli esempi seguenti, trattati durante il nostro convegno.

Per quanto riguarda il rapporto reciproco fra governo e parlamento, il tipo monarchico di costituzionalismo era, intorno al 1900, quello dominante in Europa. Contemporaneamente, però, la variante parlamentare andò guadagnando terreno, mentre la forma americana di sistema presidenziale non trovò alcuna diffusione nei paesi europei. Ma la recezione del tipo monarchico di stato costituzionale in Giappone, nell'Impero ottomano e in Russia andava già ben al di là dello spazio geografico dell'Europa, senza però che si verificasse un mutamento sostanziale del concetto contenutistico di costituzionalismo. Se invece si porta in primo piano l'aspetto dell'opinione pubblica e della nascita di un quarto potere, allora appaiono molte analogie fra la Gran Bretagna gli USA, mentre l'Europa continentale rappresentò a lungo una realtà del tutto separata. Anche per quanto concerne il problema della giurisdizione costituzionale si manifestò in Europa una divaricazione: mentre infatti nella maggior parte dei paesi europei quest'ultima non si poté sviluppare, per tutto l'Ottocento, a causa della loro struttura costituzionale dualistica di fondo, negli stati con tradizione federale, e quindi con una concezione non unitaria ma spezzata della sovranità, questa istituzione invece restò in vita, sia pure in forma diversa, potendosi contemporaneamente collegare all'esperienza americana. Proprio il coinvolgimento del *transfer* nell'operazione di comparazione mostra quanto difficile può essere definire ciò che è "europeo".

⁹ H. KAEUBLE, *Der historische Zivilisationsvergleich*, in H. KAEUBLE - J. SCHRIEWER (edd), *Diskurse und Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts- und Sozialwissenschaften*, Frankfurt/New York 1999, pp. 29-52, qui pp. 46 ss.; J. KOCKA, *Probleme einer europäischen Geschichte in komparativer Absicht*, in J. KOCKA, *Geschichte und Aufklärung. Aufsätze*, Göttingen 1989, pp. 21 ss.

¹⁰ In generale su questa problematica cfr. J. OSTERHAMMEL, *Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft*, in H.-G. HAUPT - J. KOCKA (edd), *Geschichte und Vergleich: Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung*, Frankfurt a.M. - New York 1996, pp. 274 ss.

Il nesso fra concetto contenutistico e geografico di Europa vale naturalmente anche per l'unità centrale di analisi della nostra riflessione – il “costituzionalismo” –, poiché a seconda della concreta concezione adottata possono venir considerati “europei” paesi di volta in volta diversi. La pienezza di contenuto del concetto di costituzionalismo è rimasta un tema irrisolto nel nostro convegno: si tratta in particolare di chiedersi se va sottolineato più fortemente l'aspetto giuridico-formale o quello materiale. Sarà compito della ricerca futura tentare di collegare questi due aspetti del costituzionalismo, non solo ribadendo il controllo del potere politico grazie a procedure formali (cioè fissate nella costituzione), ma anche analizzando allo stesso tempo i valori codificati nella costituzione (intesa in senso ampio) e dunque aventi efficacia collettiva.

E, a seconda di quale aspetto del costituzionalismo si voglia approfondire, si finirà per parlare o di un rifiuto oppure di un puro e semplice adattamento degli strumenti giuridici di regolazione esistenti del costituzionalismo stesso alla società di massa. Ma anche in questo caso occorrerà di nuovo distinguere sia dal punto di vista contenutistico che da quello geografico. Ad esempio lo stato costituzionale in Germania si mostrò non preparato rispetto al nazionalismo, che rappresentava il segno fondamentale di politicizzazione della società: infatti le procedure previste nella costituzione non impedirono una trasformazione in senso etnico del concetto di nazione nel diritto di cittadinanza, mentre in Austria proprio la formalizzazione del diritto fu vista come soluzione ai problemi connessi con la multinazionalità. Si giunse però anche ad un trasferimento di strutture istituzionali del costituzionalismo nel diritto del lavoro, senza che in quest'ultimo l'aspetto procedurale ne avesse a soffrire. L'inizio dell'epoca della società di massa mutò comunque sicuramente il rapporto delle elites politiche – a loro volta spaccate fra loro – nei confronti del costituzionalismo, poiché le pretese, ancora presenti, di condivisione politica e sociale del processo decisionale resero più difficile, in un'atmosfera nazionalistica, l'equilibrio di forza proprio del sistema costituzionale dualistico. Durante il convegno non è stato possibile definire con precisione quanto il successo di un equilibrio del genere, nell'ambito di una costituzione, dipendesse dalle linee sociali di conflitto e dalle possibilità di coalizione nelle diverse società e in che misura si potesse già riconoscere, a tal proposito, l'esistenza di modelli europei. Il problema resta aperto come compito della ricerca futura, e per la sua soluzione sarà sicuramente necessaria una stretta cooperazione fra storici costituzionali e sociali capaci di lavorare insieme in prospettiva comparatistica.

Martin Kirsch

Sismondi e la civiltà toscana. Convegno internazionale (Pescia, 13-15 aprile 2000)

Il convegno, organizzato da Maurizio Bossi, Romano Paolo Coppini, Regina Pozzi e Francesca Sofia per conto dell'Associazione di studi sismondiani e del Centro romantico del Gabinetto scientifico G.P. Vieusseux di Firenze, si proponeva di riannodare le fila della riflessione condotta in questi ultimi anni in diversi contesti scientifici e/o nazionali sul pensiero di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi.

L'opzione tematica – oltre che dettata dal luogo in cui ha avuto sede il convegno, da Sismondi eletto a seconda patria – è stata imposta dall'impossibilità di definire altrimenti nella sua globalità una riflessione che volentieri sfugge alle nostre attuali partizioni disciplinari. "Civiltà toscana", allora, non solo e non tanto come un patrimonio oggettivo di culture, istituzioni, costumi, tradizioni, ma come un grande contenitore metaforico dove Sismondi ha depositato alcune sue riflessioni più originali (dall'organizzazione dei pubblici poteri all'economia, dalla letteratura alla storia) e che ha finito per dar lustro alla stessa espressione. "Civiltà toscana", dunque, come modello alternativo (ma non solo difensivo!) a quello nel frattempo emerso con le due grandi rivoluzioni (politica e industriale) e capace nella sua onnicomprensività di tenere testa ad entrambe. Centrale a questa rivisitazione del pensiero di Sismondi era naturalmente il tema della libertà, e delle sue molteplici e imprescindibili realizzazioni istituzionali.

Delimitato così l'ambito in cui collocare problematicamente la riflessione di Sismondi, si è cercato di inseguire all'interno del convegno i molti rivoli in cui prende espressione il mito della civiltà toscana e alcuni dei suoi echi nella cultura europea. In prima fila è stata posta naturalmente la "civiltà toscana" dell'*Histoire des républiques italiennes*, del *Tableau de l'agriculture toscane* e dei *Nouveaux principes*, ma si è anche cercato di rileggere sotto questa luce alcuni interventi minori o eccentrici rispetto alla vastissima produzione di Sismondi (ad esempio, i tardi interventi di diritto penale). Intenzione del convegno era anche disvelare la funzione di rispecchiamento svolta dalla civiltà toscana di Sismondi, sia in quanto contaminazione di altri miti e di altre civiltà (in particolare, quelli ginevrino e *whig* inglese), sia sottolineando il ruolo di mediazione che ha svolto nei confronti dell'Italia in molta parte della cultura europea dell'800.

Vent'anni fa in un convegno sismondiano avrebbe primeggiato la figura dell'economista, quella di critico dell'ortodossia liberale.

Lo scorso aprile – a voler tentare un rapido quanto schematico bilancio – è stato invece il costituzionalista che ha occupato la scena. O per dir meglio, l'acuto esegeta della conflittualità latente nelle società civili che ha sempre interpretato le sintesi conciliatrici come promozione delle molteplicità piuttosto che come azzeramento delle differenze.

Sismondi e la civiltà toscana è stato dunque anche un tentativo di inseguire formazione e fortune di una corrente minoritaria del liberalismo europeo, nell'urgenza di delinearne finalmente con nitidezza i contorni.

In attesa dell'imminente pubblicazione degli atti, diamo qui di seguito l'elenco delle relazioni, nell'ordine in cui sono state presentate al convegno:

- M. Bossi, *Viaggi e conoscenza tra Ginevra e la Toscana*
 L. Jaume, *Théorie sismondienne du gouvernement libre et vision française*
 V. Elm, *Spunti per una storia della ricezione del pensiero sismondiano in Germania*
 I. Vissière, *La Toscane dans la correspondance de Sismondi entre 1803 et 1823*
 L. Mascilli Migliorini, *Sismondi, Bonstetten e la civiltà toscana*
 M. Porret, "La fustigation remplit les conditions essentielles de la pénalité". *Sismondi pénaliste versus Beccaria et Bentham*
 L. Lacché, "All'antica sua patria". *Pellegrino Rossi e Simone de Sismondi: relazioni intellettuali tra Ginevra e la Toscana*
 F. Rosset, *Sismondi, Coppet et les axes de l'histoire littéraire européenne*
 M. Stanghellini Bernardini, *Sismondi, Lazzaro Papi e i lucchesi*
 L. Tonini, *Vieusseux e Sismondi: le origini di una fertile intesa*
 A. Camarlinghi, *Sismondi e il carteggio Forti presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze*
 P. Schiera, *La permanenza di un modello civile e istituzionale*
 F. Sofia, *Le fonti sulla civiltà toscana nella biblioteca del giovane Sismondi*
 M. Moretti, *Sismondi e la storiografia ottocentesca sul Medioevo toscano*
 M. Mauviel, *Simone de Sismondi analyste de l'identité italienne dans l'"Histoire des Républiques italiennes du Moyen Age"*
 M.I. Palazzolo, *La censura e le opere di Sismondi*
 P. Barucci, *Il "Tableau" come incunabolo del pensiero economico di Sismondi*
 R.P. Coppini, *La rilettura del "campagnolismo" toscano in rapporto a Sismondi*

- A.G. Ricci, *Sismondi economista e i suoi corrispondenti toscani*
D. Zumkeller, *Sismondi e l'agriculture du Département du Léman: les retombées d'une expérience toscane?*
J.J. Gislain: *Le modèle économique et social toscan présenté par Sismondi et son influence dans la pensée économique française*
A. Volpi, *Etica e mercanti: Sismondi e gli altri*

Francesca Sofia

Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900 (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 15-16 giugno 2000)*

Riflettere sui risultati di un seminario intenso e partecipato come quello che si è tenuto a Bologna, nei giorni 15 e 16 giugno 2000 significa anzitutto domandarsi se, in che modo e fino a qual punto si sia riusciti a rispondere alle domande poste nel titolo e quali nuove domande siano emerse per l'avanzamento della ricerca e per la comprensione delle questioni più generali che la guidano. Tutto ciò va molto al di là dei limiti di un resoconto, dentro i quali dovrei rimanere. Eppure mi sembra necessario un breve quanto sommario bilancio, che, non me lo nascondo, può essere soltanto "parziale": parziale nel senso più proprio del termine, cioè di parte e guidato dal mio più specifico interesse di ricerca e dalla mia personale proposta.

Con il seminario su *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900*, siamo all'ultimo di tre incontri che si sono concentrati sul tema "Stato" (cfr. i resoconti in «Scienza & Politica. Per una Storia delle Dottrine», 15, 1996, pp. 109-114 e 20, 1999, pp. 107-110). Il titolo del primo suonava "Stato moderno". *Uno studio storico-concettuale: scienze storiche, teoria politica, scienze economico-sociali*; quello del secondo *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*; il terzo, infine, come si è detto, *Costruire lo stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900*.

L'oggetto della ricerca sembra essere rimasto lo stesso, ma la variazione dei titoli e della dislocazione, in essi, dei termini chiave (moderno, teoria politica, politica, storia/storie) non sono né casuali né semplicemente il frutto di un'opportunità pratica. Essi indicano invece piuttosto chiaramente, il percorso fatto e i risultati ottenuti.

Nel primo seminario si era partiti da un'ipotesi di lavoro che

* Sono state svolte le seguenti relazioni: A. De Benedictis, *Introduzione ai lavori* (con riepilogo delle "puntate" precedenti); M. Vallerani, *Modelli locali tra storie locali e storie generali*; M. Moretti, *Stato moderno e questione nazionale. Appunti sulla letteratura machiavellica nell'Italia del secondo Ottocento*; E. Fasano Guarini, *Il passaggio tra Repubblica e principato nella storiografia della seconda metà dell'800*; G. Valera, *Scienza e professione, pubblicità e statualità: le ambiguità del moderno*; C. De Pascale, *Lo Stato in Romagna*; Cocchiara, "Nazione" e "Stato" nella giurispubblicistica siciliana tra '700 e '800; P. Beneduce, *Capacità e melanconia. Per uno studio sull'autore fra antico regime e età liberale*; F. Sofia, *Le fonti della statistica ufficiale*; F. Colao, *Una 'idea di Nazione' nei giuristi tra Ottocento e Novecento*. Hanno partecipato al seminario inoltre: Pierangelo Schiera, Paolo Prodi, Gerhard Dilcher.

racchiudeva in sé l'idea paradigmatica di "stato moderno", ovvero "sovrano", come categoria da assumersi in qualche modo a premessa della ricerca, pur nella consapevolezza costante che ogni categoria, in quanto "oggetto storiografico", dipende in ultima analisi dallo stato della questione e dalle domande con cui ci si pone al lavoro. Ci si domandava allora, quando e come fosse stato tematizzato lo "stato moderno" nella storiografia italiana dell'Ottocento, per fare di esso, dello stato moderno appunto, uno studio storico-concettuale.

Emerse dall'insieme delle relazioni e della discussione che la multidimensionalità della storia italiana aveva, se non impedito, almeno reso difficoltosa una precoce tematizzazione dell'"oggetto" e di conseguenza la sua concettualizzazione. Certamente la tematica statale era nella storiografia sempre presente, ma erano i contenuti della modernità (almeno di una modernità assunta come identica a sovranità, monopolio di detenzione del potere, secondo certi paradigmi proposti dalla "teoria politica") che risultavano poco chiari; risultava insomma impossibile leggere nella storiografia italiana dell'Ottocento la rappresentazione di una storia dello stato o degli stati come storia continua di poteri sovrani.

La tematizzazione dello "stato moderno" come categoria sembrava impoverire il contenuto concettuale di molta della storiografia, che rimane invece rivolta all'analisi delle concrete esperienze comunali e dei momenti di transizione dal comune alla città allo stato.

Con il secondo seminario, dunque, si è rinunciato, all'uso preliminare della nozione di "stato moderno", utilizzando il profilo "debole" del semplice "oggetto storiografico" *Stato* per riesaminarne le Storie.

Il tema dell'"unità dello stato" rimaneva comunque al centro dell'attenzione, questa volta in una duplice prospettiva: anzitutto nella prospettiva italiana del rapporto fra "storiografia" e "unificazione" (rapporto, per esempio, fra le storie patrie locali e la storia politica d'Italia con la relativa problematica della professionalizzazione e dell'istituzionalizzazione degli studi storici); dall'altro lato, nella prospettiva europea delle diverse fasi e dei diversi modelli di sviluppo dal comune alla città allo stato e del rapporto fra principio di nazionalità e principio di sovranità. Risultava comunque confermata l'inadeguatezza della categoria della "modernità" per la periodizzazione di una storia "costituzionale" dello stato.

E siamo quindi giunti al terzo seminario.

Diviso in tre sezioni, l'una dedicata ancora una volta alla storiografia italiana otto-novecentesca (*Città, Principe, Stato: costruzioni storiografiche nell'800 italiano*), la seconda al profilo teoretico (*Co-*

noscenza e scienza dello stato), la terza ad alcune categorie specifiche – lo Stato fra queste – (*Individuo, Nazione, Stato: immagini e progetti fra 800 e 900*), il seminario ha esaminato questa volta se e quali categorie di giudizio unitarie abbiano improntato la storiografia italiana otto-novecentesca, analizzando poi aspetti e problemi delle stesse attraverso ambiti e fonti più propriamente teorici.

Dalle fonti storiografiche, tra le molte sfaccettature dell'analisi del paradigma fiorentino, della transizione dal comune alla signoria, dei caratteri del principato e del periodo lorenese, è emerso un dibattito che riguarda le fasi del governo comunale e il significato ed i limiti della "democrazia" a Firenze, con attenzione al problema della rappresentanza. Le questioni sociali correlate investono sia i limiti della "rappresentanza" nel governo fiorentino (limiti numerici e di estrazione), sia l'aspetto strutturale organizzativo (per esempio la questione del governo delle arti), sia, d'altra parte, la sostanza dei conflitti (tra aristocrazia e "popolo") e quindi il significato del loro esito nella signoria o nel principato, che, in quanto portatori di "unità" e di "disciplina", oltre che di "stabilità di governo", appaiono in molti autori come forme più vicine alla statualità moderna. Da parte di altri storici non viene peraltro sottovalutata, come specifica eredità dell'esperienza comunale al mondo "moderno", quella che alcuni considerano invece una vera e propria lotta per la libertà (su tutti questi temi cfr. le relazioni di Vallerani, Fasano Guarini, Moretti). Sono stati messi anche in risalto gli aspetti di costruzione "mitologica" relativi a certi personaggi (Moretti: su Machiavelli in particolare) con utilizzazione simbolica degli "antenati" e gli aspetti antropologici di costruzione dell'identità e del sentimento nazionale presenti nella letteratura anche non storiografica (Fasano Guarini).

Nella seconda e nella terza sezione si è lavorato su aspetti più strettamente teorici, di concettualizzazione e di organizzazione delle pratiche scientifiche.

Anche in questo caso il terreno su cui le relazioni hanno finito col radicare è stato il terreno dell'identificazione delle categorie unificanti con le quali è possibile lavorare.

Nella mia relazione ho tentato di mettere in guardia contro il pericolo di un'utilizzazione dedisciplinarizzata di concetti come *individuo, rappresentanza, partecipazione*. Una tale utilizzazione li svuoterebbe del loro contenuto più vero e performativo, rendendoli incapaci di connotare la concretezza dell'esperienza moderna e contemporanea. La rilettura attenta dei linguaggi disciplinari, anche quando ci si trovi in presenza di comunanze terminologiche, diventa tanto più importante in una fase storica come la nostra, in cui profondi mutamenti oggettivi richiedono una "critica"

del senso comune storiografico. Ho ripercorso quindi alcune fasi della riflessione sull'identità "pubblica" del soggetto. Facendo riferimento al concetto kantiano di "pubblicità" ed alla sua rilevanza nella definizione della "soggettività pubblica", ho proposto di ricorrere a questa tematica anche per comprendere la storia della percezione dell'identità pubblica delle professioni intellettuali nella tensione fra soggettività e scienza, fra scienza e cultura.

Anche Beneduce ha lavorato sul tema della professione intellettuale e sulla sua identità pubblica, sviluppando, attraverso riferimenti alla storia del diritto d'autore, ma anche alla letteratura ed alla rappresentazione iconografica, la tesi che l'identità pubblica dell'autore (e in generale di colui che "professa" pubblicamente i contenuti del suo sapere e della sua ricerca) oscilla tra la forza dell'autore "sovrano", che ha il completo controllo del suo campo d'azione con la "visione" di ciò che vi accade, al pari del sovrano hobbesiano, e la debolezza di un autore sfuggente, sempre pronto a scomparire nelle nebbie di una sostanziale disidentificazione.

Nella sua relazione sugli sviluppi della "statistica ufficiale" in Europa e in Italia Sofia ha invece esaminato l'intima connessione fra amministrazione e scienza statistica ed i risvolti di questo nesso per quanto riguarda il processo di unificazione, razionalizzazione e rafforzamento dello stato. Gli sviluppi e la decadenza della statistica "ufficiale" appaiono emblematici della funzione stessa della scienza statistica (o forse della scienza tout-court?), che conserva il suo ruolo di sintesi e di proposta generale – si vorrebbe dire "non privatistica" – attraverso la formulazione – "pubblicizzazione" di metodi e materiali, anche quando cessa d'essere "ufficiale", ovvero direttamente controllata dagli istituti centrali dello stato e prodotta secondo i suoi input.

Sul concetto di stato in Romagnosi ha relazionato De Pascale, che ha presentato l'opera "Della costituzione di una monarchia nazionale e rappresentativa", contestualizzandola nello sviluppo della teorica statale del suo periodo di elaborazione in ambito europeo. Fra i molti aspetti significativi che sono stati evidenziati (complessità della macchina statale secondo Romagnosi, proposta costituzionale di un governo centrale unitario eppur delimitato, raffinatezza e ricercatezza terminologica) mi sembra particolarmente importante qui menzionare quanto De Pascale ha rilevato relativamente alla critica della prevalente anglomania implicita nella nozione di "monarchia nazionale", dal momento che secondo Romagnosi "nazionale" è "opposto a feudale". Questo aspetto, infatti, rivela la molteplice articolazione della tematica "nazionale" che si rivela in questo caso come una tematica propriamente "costituzionale", investe la questione della rappresentanza e si inseri-

sce – come è stato notato – in un dibattito sulla differenza fra costituzionalismo anglosassone e costituzionalismo francese.

Ai complessi sviluppi del binomio nazione/stato vs. nazionalismo erano rivolte anche le relazioni ricche e articolate di Cocchiara e Colao, la prima con riferimento alla “nazione” siciliana, la cui storia riflette le vicende degli scontri fra baronato locale e viceré spagnolo, la seconda invece contestualizzando nel lungo periodo la questione del non univoco rapporto fra stato e nazione e fra nazionalismo e totalitarismo. Anche queste due relazioni sono troppo ricche di dati perché si possa adeguatamente sintetizzarle (ciò vale del resto per tutte le relazioni svolte), ma interessa qui notare proprio la loro impostazione che ha esaminato la tematica “nazionale” nell’ambito della giurispubblicistica passando per il diritto internazionale e quello costituzionale. Ciò ha permesso per esempio di porre in evidenza in modo chiaro come la tematica nazionale implichi sempre e comunque un senso di identità-appartenenza che si manifesta vuoi nel richiamo al diritto antico (vedi in particolare la relazione di Cocchiara per quanto riguarda la tematica del comilitonismo), vuoi nel richiamo all’unità di cultura. E tutto ciò si risolve ancora una volta in specifiche proposte sul terreno della rappresentanza.

Quale allora il contributo specifico di questo terzo seminario nel nostro percorso di ricerca sulla tematica statutale?

Mi pare che la riflessione si sia sempre più spostata dalla utilizzazione della categoria “Stato moderno” verso l’esigenza di una “storia costituzionale” dello stato: “costituzionale”, beninteso, in senso ampio, nel senso, cioè, che, nel ripercorrerne la storia e nell’esaminarne la storiografia, si sono tenute presenti delle categorie che sono costitutive della sua stessa realtà di “oggetto”, costruito e ricostruito dalla storia e dalla politica.

“Costruire lo stato, costruire la storia”: si trattava di un titolo impegnativo. Richiamava, a ben pensare, il fatto che i processi di razionalizzazione di età moderna sono sempre processi che si muovono in una duplice direzione. Da un lato la lettura storiografica mette ordine fra i fatti, razionalizza i processi mostrandone una interna ragione (una, forse, delle possibili interne ragioni) e legittimando la formazione ed il consolidamento di determinate strutture; d’altra parte la politica razionalizza il movimento della storia, ne identifica i possibili percorsi e ne consolida i risultati. Questo doppio livello della razionalizzazione è caratteristico dell’età moderna: e suonava bene dunque la seconda parte del titolo del seminario, che, rinunciando alla formulazione “scienze storiche, *teoria politica*, scienze economico-sociali” che era nel primo seminario, recitava semplicemente: *la politica* e il moderno.

Questa formulazione, mettendo al centro dell'attenzione "la politica", accentuava peraltro la "praticità" dei contesti che il nostro lavoro sin dappprincipio si era proposto di studiare e ci richiedeva in qualche modo, seppure implicitamente, di definire gli ambiti e i soggetti delle "pratiche" che costituiscono in età moderna e contemporanea al proprio agire e al proprio pensare specifici "oggetti": i soggetti insomma della razionalizzazione, portatori di ideali e di modelli.

Non è dunque un caso che in molte relazioni siano emersi i temi della soggettività, della rappresentanza, della sostanza dei conflitti e delle parti in esso concretamente coinvolte. Fra il tema della "rappresentanza" come capacità di rappresentazione e il tema dell'identità-appartenenza (ad una tradizione, a una cultura, a un ceto o a una classe) sembra essersi stabilito un ponte che modifica i termini dentro i quali si esprime la soggettività moderna e contemporanea, invita ad uscire dal *topos* dell'individualismo ed a tematizzare con chiarezza la questione dei modi di costituzione della soggettività pubblica nelle sue diverse sfaccettature (identità culturale, statuto giuridico, identità "politica" delle "professioni") e aporie.

A conclusione di queste considerazioni vorrei ricordare che i lavori del seminario sono stati arricchiti dagli interventi degli ospiti che hanno animato il dibattito; vorrei sottolineare che oltre ai momenti di sintesi scientifica già presenti nelle singole relazioni che proponevano delle tesi forti non va sottovalutato il contributo "materiale" costituito dalla ricchezza dei riferimenti alle fonti che hanno reso questo incontro particolarmente stimolante e, per così dire, "aperto".

Mi sembra bello e doveroso esprimere un grazie ad Angela De Benedictis, che per alcuni anni ha così intelligentemente condotto le fila dell'organizzazione e del lavoro.

Gabriella Valera